

**Delibera n.227 del 5.6.2003**

**pubblicata il 9.6.2003**

**OGGETTO:** TRIBUNALE DI TRANI – SEZ. DI MOLFETTA. PANSINI RODOLFO c/COMUNE DI MOLFETTA. – RICORSO EX ART.22 L.689/81 AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE DELLA P.M. N.9977 DEL 04.03.2003. (LOCAZIONE LOCALI SENZA COMUNICAZIONE ALL’AUTORITA’ LOCALE DI P.S.). –

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- In data 31.03.2003 è stato notificato a questo Ente ricorso in opposizione ex art.22 legge n.689/81 promosso dinanzi alla Sezione di Molfetta del Tribunale di Trani (udienza del 12.06.2003) del Sig. Pansini Rodolfo avverso l’ordinanza ingiunzione n.9977 in data 04.03.2003, con cui il Responsabile del Corpo di P.M. aveva intimato al ricorrente “quale amministratore dell’autorimessa pubblica sita in Molfetta alla Via Baccarini n.201”. il pagamento della somma di €.19.005,61#, per aver ceduto in locazione alle sotto elencate persone, dei posti auto all’interno della precisata autorimessa, senza per questo darne comunicazione all’autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dall’inizio della locazione del posteggio”.

Vista la relazione in data 22.05.2003 prot. n.4432, con cui il Responsabile del Corpo di P.M. conferma la legittimità dell’operato della stessa P.M. ed esprime parere favorevole alla costituzione in giudizio dell’Ente.

Ritenuto di condividere tale parere e così di costituirsi in giudizio, senza assistenza di difensore, ma con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di P.M. appositamente delegato dal Sindaco,

Visto l’atto di indirizzo emesso dalla Giunta Comunale con delibera n.304 in data 06.12.2001;

Visti gli artt. 22,22-bis e 23 della legge 24.11.1981 n.689;

- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell’Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica del presente atto, essendo irrilevante il parere di regolarità contabile;
  - Visto il T.U. EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

### **DELIBERA**

1. Per le motivazioni indicate in narrativa, di costituirsi senza assistenza legale nel giudizio dinanzi alla Sezione di Molfetta del Tribunale di Trani promosso dal Sig. Pansini Rodolfo, meglio specificato in premessa, con

intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale, appositamente delegato dal Sindaco.

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.168 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
3. Di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esigibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE. LL. - D.L.vo 18.08.2000 n.267.
5. Di trasmettere il presente provvedimento all'Unità Autonoma Affari Legali per gli ulteriori adempimenti di rito.